

Presentazione

Quando mi è stato chiesto di valutare l'idea per un eventuale aggiornamento della pubblicazione "Guida pratica per le pensioni dei Dirigenti iscritti al fondo speciale FS" di Giustino DI NALLO, mi sono sentito lusingato per un compito così importante.

Quello che mi lega a Giustino è un rapporto di amicizia e di profonda stima, iniziato alla fine degli anni '70, quando lui era Segretario compartimentale della FISAFS ed io un addetto del reparto MU.17 dell'Ufficio Movimento compartimentale con l'incarico di verbalizzare gli incontri periodici con le organizzazioni sindacali.

Ho apprezzato immediatamente il suo "modus operandi" perché, a differenza di molti altri "sindacalisti", alle citate riunioni veniva sempre preparato e le sue osservazioni e proposte, puntuali e precise, erano prese in seria considerazione da parte della dirigenza. Quando poi avanzava delle istanze, il suo stile era sintetico e, nel rispetto delle regole di civile confronto, con linguaggio semplice e diretto dava prova di una grande cultura umanistica e di una non comune conoscenza delle normative ferroviarie e contrattuali.

Dopo il mio trasferimento a Villa Patrizi, ad agosto del 1986, ho avuto di nuovo contatti diretti con Giustino nel periodo dal 2004 al 2007 quando cioè lui, ormai pensionato, provvedeva, a richiesta di alcuni ferrovieri, a rideterminare i calcoli delle prestazioni per lavoro straordinario secondo le tabelle approvate dalla Suprema Corte di Cassazione. Tali elaborati, presentati alla Direzione Legale, venivano poi sulla mia scrivania per la verifica e la congruità. Quella circostanza, oltre a favorire la ripresa di un rapporto di amicizia e di stima, mi ha permesso di conoscere un altro aspetto peculiare di Giustino: la conoscenza approfondita del CCNL dei ferrovieri e la capacità trasformare in formule algebriche tutte le competenze fisse ed accessorie del personale. Naturalmente, non avevo mai nulla da eccepire circa i suoi elaborati e quindi li restituivo, approvati, all'ufficio legale. Giustino collaborava, inoltre, come perito di parte, con uno studio legale per la quantificazione delle somme dovute ai ferrovieri cui era stato riconosciuto l'inquadramento nella qualifica superiore.

Ma non è tutto. Dopo il mio pensionamento ho avuto modo di ammirare ancora una volta l'eccelsa preparazione di Giustino anche nel campo previdenziale allorché mi ha invitato a collaborare con lui nell'aiutare i ferrovieri a conoscere i termini esatti della loro collocazione a riposo nonché gli importi della relativa pensione. E' stato, per me, un "maestro" esemplare, cui devo riconoscenza per tutti gli insegnamenti che ha saputo e voluto elargirmi.

Giustino, come è noto, ha cessato di svolgere quel servizio che è stato di aiuto a tanti ferrovieri: ha lasciato comunque delle approfondite pubblicazioni sul pensionamento del personale ferroviario che corrispondevano, però, ai criteri vigenti all'epoca. L'avvento di numerose disposizioni legislative intervenute successivamente e che hanno modificato il già complesso ed articolato sistema previdenziale, ha fatto maturare l'idea di promuovere un aggiornamento delle precedenti edizioni.

Tale operazione curata da Giustino avrebbe senz'altro una maggiore valenza: pur non ritenendomi all'altezza del mio "maestro", mi accingo comunque a dare testimonianza di quanto ho saputo cogliere dai suoi insegnamenti.

(Marcello D'Urso – Sindacato ORSA-SAPENS)

PREMESSA

Le pensioni, mai come oggi, sono l'argomento che occupa, quasi quotidianamente, le prime pagine dei giornali e suscita, nei lavoratori, preoccupazioni, disagi e vivaci discussioni.

Con sempre maggiore insistenza, si parla di pensioni più basse, d'innalzamento dell'età pensionabile, di riduzione delle aliquote di rendimento e dei coefficienti di trasformazione, di aspettative di vita, determinando così fra i prossimi pensionandi un clima di incertezza e di preoccupazione.

Decidere quando andare in pensione e conoscere anticipatamente l'importo della propria pensione, per i non addetti ai lavori, è sicuramente cosa ardua, se non impossibile.

Il nostro sistema previdenziale è molto complesso ed articolato, con trattamenti diversificati a seconda del comparto lavorativo di appartenenza (*statali, militari, dipendenti enti locali, lavoratori dipendenti del settore privato, liberi professionisti, lavoratori autonomi*). Esso, comunque, garantisce una pluralità di prestazioni, sia di natura previdenziale che assistenziale, erogabili in presenza di eventi che impediscono la prosecuzione del rapporto lavorativo.

Ma la prestazione di maggior rilievo è costituita dalla **pensione**, nelle sue diverse forme.

1. FONDO SPECIALE PENSIONI per i DIPENDENTI delle FERROVIE dello STATO S.p.A.

Con decorrenza 1° aprile 2000, in attuazione dell'art.43, comma 1, della legge 23.12.1999 n.448, è stato soppresso il Fondo Pensioni Ferrovieri e, nel contempo, è stato istituito, presso l'INPS, il "Fondo Speciale Pensioni per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato SpA" (più semplicemente detto Fondo Speciale Pensioni FS) al quale sono rimasti obbligatoriamente iscritti i dipendenti delle Ferrovie SpA in servizio a tale data. Per gli assunti successivamente alla data del 31.3.2000, occorre distinguere se l'assunzione è avvenuta alle dipendenze di F.S. SpA oppure delle Società del Gruppo FS (RFI, Trenitalia, Italferr,). Nel primo caso (assunti direttamente dalla holding), figurano iscritti al Fondo Speciale FS; nel secondo caso, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (F.P.L.D.), ovvero all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.).

Il nuovo Fondo, sia per i dipendenti che per i Dirigenti, è allocato presso le sedi provinciali INPS delle città già sedi degli ex 15 Compartimenti Ferroviari.

Il Fondo Pensioni F.S., in quanto gestito dall'INPS, è da considerarsi non più "Fondo esclusivo", bensì un "Fondo sostitutivo dell'AGO e nei confronti degli iscritti continua a trovare applicazione la normativa di cui al T.U. approvato con DPR 1092/1973. Nulla, infatti, è innovato per quanto attiene:

- all'anzianità richiesta per ottenere la pensione nella misura massima (80% con 37 anni di contribuzione utile);
- al riscatto ed al riconoscimento dei servizi pregressi, prestati presso lo Stato e gli enti pubblici;

- alla ricongiunzione della contribuzione accreditata presso l'INPS (art.2, della legge 29/1979), nonché presso le casse professionali (art.1, commi 1, 2 e 3 della legge 45/1990);
- agli aumenti di valutazione (1/10, 1/12, 1/5) previsti dal T.U. 1092/1973 e da norme successive.

2. PRESTAZIONI PENSIONISTICHE EROGATE dal FONDO

Il DL 6.12.2011 n.201 ha introdotto nuove regole per l'accesso alle prestazioni pensionistiche, aumentando notevolmente la permanenza al lavoro. Le nuove disposizioni si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo Speciale Ferrovie, così come indicato chiaramente al punto 11.4 della circolare INPS n.35/2012.

Il Fondo Speciale FS eroga, come l'AGO e gli altri Fondi Pensione (sostitutivi, esclusivi ed esonerativi) le seguenti prestazioni pensionistiche:

a) Pensioni dirette:

- Pensione di vecchiaia
- Pensione di anzianità anticipata
- Pensione di invalidità, per inidoneità al servizio ferroviario in genere
- Pensione per inabilità assoluta e permanente.

b) Pensioni indirette

- Pensione indiretta o di reversibilità

2.1. Pensione di vecchiaia

Dal 1° gennaio 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia si matura al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso di almeno 20 anni di contributi. Ma, mentre per la maggior parte dei lavoratori questo provvedimento è stato devastante, per i Dirigenti FS si è presentato più mitigato in quanto in precedenza potevano accedere alla pensione di vecchiaia con i requisiti di 66 anni di età e 30 di contributi.

I dipendenti senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, in aggiunta al requisito contributivo ed anagrafico, debbono soddisfarne anche un altro: l'importo della prima rata di pensione non deve essere inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale (non è assolutamente il caso dei Dirigenti).

I limiti di età sono però destinati a crescere ulteriormente in virtù del meccanismo di aggancio alle speranze di vita.

La tavola sottostante riepiloga i requisiti anagrafici utili per il conseguimento della pensione di vecchiaia, comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita.

PENSIONE di VECCHIAIA		
ANNO	UOMINI	DONNE
2016-2017	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi
2019-2020	67 anni	67 anni
2021-2022	67 anni e 3 mesi	67 anni e 3 mesi
2023-2024	67 anni e 6 mesi	67 anni e 6 mesi
2025-2026	67 anni e 9 mesi	67 anni e 9 mesi
2027-2028	68 anni	68 anni
2029-2030	68 anni e 2 mesi	68 anni e 2 mesi
2031-2032	68 anni e 5 mesi	68 anni e 5 mesi
2033-2034	68 anni e 8 mesi	68 anni e 8 mesi
2035-2036	68 anni e 10 mesi	68 anni e 10 mesi
2037-2038	69 anni	69 anni
2039-2040	69 anni e 2 mesi	69 anni e 2 mesi
2041-2042	69 anni e 4 mesi	69 anni e 4 mesi
2043-2044	69 anni e 6 mesi	69 anni e 6 mesi
2045-2046	69 anni e 8 mesi	69 anni e 8 mesi
2047-2048	69 anni e 10 mesi	69 anni e 10 mesi
2049-2050	70 anni	70 anni

I dati successivi al 2018 non sono ufficiali: secondo alcune indiscrezioni, ci potrebbe essere addirittura una notevole riduzione dell'innalzamento rispetto alle previsioni iniziali.

Per effetto della disapplicazione delle finestre mobili, la pensione di vecchiaia decorre dal giorno successivo a quello della maturazione del diritto ed è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.2. La pensione anticipata

La riforma ha abolito la pensione di anzianità ed ha introdotto la pensione anticipata: si potrà andare in pensione prima della vecchiaia solo se si raggiungono determinati periodi di contribuzione.

La nuova normativa elimina, in generale, la possibilità di accedere al pensionamento con il sistema delle cosiddette "quote" che richiedevano requisiti minimi sia sull'età sia sui contributi. Sono tuttavia contemplate delle eccezioni:

- I lavoratori dipendenti del settore privato che maturano un'anzianità contributiva di almeno 35 anni e la quota 96 entro il 31 dicembre 2012 (60 anni di età + 36 di contributi ovvero 61 anni + 35 di contributi) possono conseguire il trattamento di pensione anticipata con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni. Tale requisito anagrafico deve essere adeguato alla stima di vita ISTAT.
- Le lavoratrici del settore privato possono conseguire il trattamento pensionistico con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni qualora maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni. Il requisito anagrafico deve essere adeguato alla stima di vita ISTAT.

- I lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996 possono conseguire la pensione anticipata a 63 anni (più i mesi di adeguamento alla stima di vita ISTAT) a condizione che abbiano almeno 20 anni di contribuzione effettiva e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti non inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.
- Opzione donna. Possono esercitare l'opzione le lavoratrici dipendenti in possesso di contribuzione alla data del 31 dicembre 1995 e che abbiano 57 anni e 35 di contributi entro il 31 dicembre 2015. Per questa tipologia di prestazione si applicano sia gli adeguamenti alla speranza di vita che la finestra mobile; di conseguenza l'assegno viene erogato dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti. La pensione viene calcolata con il metodo contributivo.

La tavola sottostante riassume i requisiti anagrafici utili per il conseguimento della pensione di anzianità anticipata, comprensivi degli adeguamenti alla speranza di vita.

Pensione Anzianità Anticipata			
Anni	Uomini	Donne	Lavoratori precoci
2016	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	
2017-2018	42 anni e 10 mesi	41 anni e 10 mesi	41 anni
2019-2020	43 anni e 3 mesi	42 anni e 3 mesi	41 anni e 5 mesi
2021-2022	43 anni e 6 mesi	42 anni e 6 mesi	41 anni e 8 mesi
2023-2024	43 anni e 8 mesi	42 anni e 8 mesi	41 anni e 10 mesi
2025-2026	44 anni	43 anni	42 anni e 2 mesi
2027-2028	44 anni e 3 mesi	43 anni e 3 mesi	42 anni e 5 mesi
2029-2030	44 anni e 5 mesi	43 anni e 5 mesi	42 anni e 7 mesi
2031-2032	44 anni e 8 mesi	43 anni e 8 mesi	42 anni e 10 mesi
2033-2034	44 anni e 11 mesi	43 anni e 11 mesi	43 anni e 1 mese
2035-2036	45 anni e 1 mese	44 anni e 1 mese	43 anni e 3 mesi
2037-2038	45 anni e 3 mesi	44 anni e 3 mesi	43 anni e 5 mesi
2039-2040	45 anni e 5 mesi	44 anni e 5 mesi	43 anni e 7 mesi
2041-2042	45 anni e 7 mesi	44 anni e 7 mesi	43 anni e 9 mesi
2043-2044	45 anni e 9 mesi	44 anni e 9 mesi	43 anni e 11 mesi
2045-2046	45 anni e 11 mesi	44 anni e 11 mesi	44 anni e 1 mese
2047-2048	46 anni e 1 mese	45 anni e 1 mese	44 anni e 3 mesi
2049-2050	46 anni e 3 mesi	45 anni e 3 mesi	44 anni e 5 mesi

La legge di Bilancio 2017 ha introdotto una serie di importanti novità in materia pensionistica riducendo la rigidità contenuta nella riforma Fornero e creando soluzioni di flessibilità in uscita e misure di sostegno al reddito. Tra le novità: ApE Social e ApE Volontaria, cumulo dei contributi, esonero contributivo totale per i datori di lavoro che assumono, beneficio per lavoratori precoci, beneficio per addetti a lavori usuranti, proroga dell'opzione donna, abolizione della penalizzazione per chi matura il diritto alla pensione con un'età inferiore a 62 anni.

Tra le su esposte novità, l'unica che potrebbe interessare i Dirigenti FS è quella relativa al **cumulo contributivo** che consiste nella possibilità di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati in diverse gestioni in

maniera gratuita al fine di godere di un'unica pensione che sarà liquidata pro quota. E' il caso di coloro che erano assicurati presso il soppresso INPDAI.

2.3. La pensione di invalidità

Per gli iscritti al Fondo Speciale FS non è previsto il cosiddetto "Assegno ordinario di invalidità", bensì la pensione per inidoneità al servizio ferroviario in genere, previa certificazione della Direzione Sanità. E' richiesta, però, un'anzianità contributiva utile di almeno 10 anni.

2.4. La pensione per inabilità assoluta e permanente

Per gli iscritti al Fondo Speciale FS è prevista la pensione "**per assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa**".

Oltre al requisito dello stato invalidante, è richiesta un'anzianità assicurativa di almeno 5 anni, di cui 3 maturati nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda di pensione. Nella fattispecie, sarà attribuita una pensione pari a quella spettante alla data del compimento dell'età prevista per il collocamento a riposo d'ufficio (per limiti di età e di servizio). Comunque, non potrà essere computata un'anzianità superiore ad anni 37 (limite assicurativo per l'attribuzione della pensione nella misura massima dell'80%).

2.5. La pensione indiretta o di reversibilità

Non vi è alcuna differenza sostanziale fra pensione indiretta e pensione di reversibilità, ma trattasi solo di questione terminologica. In entrambi i casi, tale trattamento si materializza a seguito di morte del dante causa (in attività di servizio o in quiescenza). Pertanto viene definita pensione **indiretta** il trattamento spettante ai congiunti aventi titolo (coniuge, figli ...), quando il dante causa è deceduto in attività di servizio, mentre viene definita pensione di **reversibilità** se il dante causa al momento del decesso era già titolare di pensione.

3. SISTEMI di CALCOLO

La riforma **Dini** (legge 8.8.1995 n.335) ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della pensione (*sistema contributivo*), il quale non tiene conto dell'anzianità di servizio utile della retribuzione pensionabile posseduta all'atto del pensionamento (**Quota A**) o fruita in un determinato arco di tempo (**Quota B**), bensì dell'ammontare dei contributi accantonati durante l'intera vita lavorativa.

Pertanto, si possono configurare i seguenti sistemi di calcolo:

- **Sistema retributivo**
- **Sistema contributivo**
- **Sistema misto**

3.1. Sistema Retributivo

Il calcolo retributivo è stato definitivamente soppresso dal 1° gennaio 2012 ma continua ad essere utilizzato per determinare le quote dell'assegno riferite ai periodi precedenti. Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi.

Si basa su tre elementi:

- **l'anzianità contributiva:** è data dal totale dei contributi fino ad un massimo di 37 anni che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti;
- **la retribuzione/reddito pensionabile:** è data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici Istat fissati ogni anno;
- **l'aliquota di rendimento:** è la percentuale della retribuzione presa a base del calcolo della pensione, da moltiplicare poi per il numero di anni di anzianità utile. Per gli iscritti al Fondo Speciale FS, l'aliquota di rendimento è più elevata rispetto alla generalità dei lavoratori ed è pari al 2,6% annuo per i primi 10 anni (anziché 2%) e raggiunge il massimo pensionabile, cioè l'80%, con 37 anni di servizio (anziché 40 anni).

3.2. Sistema Contributivo

Tale sistema di calcolo trova applicazione nei confronti di coloro che alla data del 31.12.1995 non possedevano alcuna anzianità assicurativa e si basa sul principio della capitalizzazione individuale della contribuzione.

L'ammontare della pensione si ottiene moltiplicando il montante contributivo (*ammontare dei contributi versati durante la vita lavorativa ed annualmente rivalutati in base all'indice medio quinquennale del PIL*) per il coefficiente di trasformazione, ossia un'aliquota crescente in relazione all'età dell'interessato all'atto del pensionamento.

3.3. Sistema Misto

Si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995.

Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31/12/1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

4. CALCOLO della PENSIONE

Le pensioni dirette (*vecchiaia, anzianità anticipata, invalidità e inabilità assoluta e permanente*) sono costituite dalla somma di più quote.

4.1. Pensione calcolata con il “Sistema Retributivo”

L'importo della pensione è costituito dalla somma di due quote (A e B), come stabilito dall'art.13 del D.Lgs 503/1992, più una terza (D) introdotta dalla Legge 22.12.2011 n.214 di conversione del D.L. 6.12.2011 n.201.

- **Quota A**, relativa all'anzianità maturata alla data del 31.12.1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione pensionabile per l'anzianità maturata alla data del 31.12.1992;
- **Quota B**, relativa all'anzianità acquisita successivamente al 31.12.1992, che si ottiene moltiplicando la retribuzione media pensionabile degli ultimi 10 anni (ovvero degli ultimi 3.600 giorni) antecedenti la data di risoluzione del rapporto di lavoro o della decorrenza della pensione, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 e sino alla data della cessazione del rapporto di lavoro o della decorrenza della pensione, se successiva.
- **Quota C**, l'importo di questa quota, cioè il reddito annuo dal 1° gennaio 2012 alla data di cessazione del rapporto di lavoro, si ottiene dal prodotto del 33% della retribuzione annua pensionabile per il coefficiente di capitalizzazione. Al montante rivalutato va applicato il coefficiente di trasformazione diviso per 13.

Con circolare n.74/1915, l'INPS ha disposto l'effettuazione di un doppio calcolo per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità pari o superiore a 18 anni. Nei confronti di costoro, per determinare l'importo di pensione spettante occorre fare un doppio calcolo e **mettere in pagamento l'importo più basso**.

- **primo calcolo**: seguire i criteri previsti dalla Riforma Fornero, ovvero sistema retributivo per i versamenti maturati al 31.12.2011 e sistema contributivo per il periodo dal 1°.1.2012 al momento della pensione;
- **secondo calcolo**: calcolo interamente retributivo per tutte le anzianità contributive maturate dall'assicurato.

Successivamente l'INPS **con un messaggio del 1180/2016** ha impartito alla proprie Sedi di soprassedere, per il momento, nei confronti di alcune Gestioni Previdenziali, tra cui anche le Ferrovie.

4.1.1. Calcolo della Quota A

Si ottiene moltiplicando gli elementi fissi della retribuzione, in godimento nell'ultimo giorno di servizio, per la percentuale relativa all'anzianità posseduta alla data del 31.12.1992. In particolare, gli elementi fissi della retribuzione pensionabile sono costituiti dai seguenti addendi:

- a) T.E.I. (Trattamento Economico Individuale), decurtato dell'IIS (Indennità Integrativa Speciale);
- b) Assegno Personale Pensionabile (A.P.P., alias ex Premio di Esercizio), che è pari al 10% del T.E.I., decurtato del Superminimo;

- c) Eventuali 24/mi dell'aumento periodico di anzianità (APA) in maturazione alla data del collocamento in quiescenza;

La somma dei suddetti elementi retributivi va aumentata del 18% ed al prodotto ottenuto si aggiunge l'importo dell'IIS.

La percentuale di rendimento relativa all'anzianità posseduta alla data del 31.12.1992, si ricava dalla seguente formula:

$$\text{Rendimento 1992} = (a + 3 + m/12) * 2\%$$

dove

rendimento 1992 = percentuale di rendimento al 31.12.1992

a = anzianità utile in anni

m = anzianità utile in mesi

Sulla parte eccedente il limite pensionabile (tetto pensionabile) si applicano gli **abbattimenti** (vere e proprie riduzioni, introdotte dal D.Lgs 503/1992 ed ulteriormente accentuate dall'art.59, comma 1, della Legge 449/1997).

Tabella abbattimenti Quota A per il 2017			
Base pensionabile settimanale	1° tetto	Coefficiente	Rendimento annuo
Sino a 886,98	-	0,001538462	2,00%
Sino a 1.179,38	1° tetto * 33%	0,001153846	1,50%
Sino a 1.472,39	1° tetto * 66%	0,000961538	1,25%
Oltre 1.472,39	-	0,000769231	1,00%

N.B. Agli iscritti al Fondo Speciale FS, non si applicano gli abbattimenti previsti sulla parte eccedente il limite pensionabile (tetto pensionabile) per quanto riguarda la Quota "A".

4.1.2. Calcolo della Quota B

Detratta la 13^a alla retribuzione annua, si moltiplica la retribuzione media pensionabile, relativa al periodo di riferimento, per la percentuale di rendimento maturata successivamente al 31.12.1992. La percentuale di rendimento si ottiene moltiplicando l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1993 sino al giorno precedente la decorrenza della pensione, per 2% per ogni anno e per 0,167% per ogni mese.

Nel caso in cui l'anzianità complessiva utile ecceda i 37 anni, la percentuale di rendimento della Quota "B" si ottiene sottraendo dall'80% la percentuale relativa alla Quota "A".

Le retribuzioni prese a riferimento vanno annualmente rivalutate in base all'aumento del costo della vita.

Sulla parte eccedente il limite pensionabile (tetto pensionabile) si applicano gli **abbattimenti** (vere e proprie riduzioni, introdotte dal D.Lgs 503/1992 ed ulteriormente accentuate dall'art.59, comma 1, della Legge 449/1997).

Tabella abbattimenti Quota B per il 2017			
Base pensionabile settimanale	1° tetto	Coefficiente	Rendimento annuo
Sino a 886,98	-	0,001538462	2,00%
Sino a 1.179,38	1° tetto * 33%	0,001230769	1.60%
Sino a 1.472,39	1° tetto * 66%	0,001038462	1.35%
Sino a 1.685,26	1° tetto * 24%	0,000846154	1.10%
Oltre 1.685,26	-	0,000692308	0.90%

4.1.3. Calcolo della Quota C

Prende in considerazione il periodo dal 1° gennaio 2012 alla data di decorrenza della pensione. L'importo di questa Quota si ottiene dal prodotto del 33% della retribuzione annua pensionabile (comprensiva della 13^a mensilità) per il coefficiente di capitalizzazione. Al montante rivalutato va applicato il coefficiente di trasformazione (= *aliquota crescente in relazione all'età dell'interessato al momento del pensionamento*) diviso per 13.

4.2. Pensione calcolata con il “Sistema Contributivo”

Il metodo contributivo si applica interamente a chi ha iniziato a lavorare dal 1996 in poi. E' prevista una sola quota: il montante individuale dei contributi è determinato applicando alla base imponibile l'aliquota di computo del 33%, e rivalutando la contribuzione così ottenuta con il tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale.

Al montante contributivo, cioè alla somma della quote accantonate e rivalutate, si applica un coefficiente di conversione correlato all'età del pensionando.

4.3. Pensione calcolata con il “Sistema Misto”

Il sistema misto si applica a coloro che alla data del 31.12.1995 hanno maturato meno di 18 anni di contribuzione. Per costoro, la pensione sarà mista in quanto una parte sarà calcolata con il metodo retributivo per l'anzianità maturata al 31.12.1995, mentre l'altra parte verrà quantificata con il metodo contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.

L'importo della pensione è costituito dalla somma di tre quote (A, B e C):

4.3.1. Calcolo della “Quota A”

Valgono le stesse considerazioni di cui al precedente **punto 4.1.1.**

4.3.2. Calcolo della “Quota B”

Si ottiene sommando la retribuzione pensionabile, diminuita della 13^a mensilità, dal 1° gennaio 1993 al giorno precedente la decorrenza della pensione, opportunamente rivalutata secondo gli indici ISTAT; la media ottenuta si moltiplica per il coefficiente di rendimento annuo del triennio 1993-1995.

4.3.3. Calcolo della “Quota C”

Si ottiene dal prodotto del 33% della retribuzione annua pensionabile degli anni dal 1°.1.1996 al giorno precedente la decorrenza della pensione, per il coefficiente di capitalizzazione. Al montante rivalutato va applicato il coefficiente di trasformazione diviso per 13.

5. DECORRENZA della PENSIONE

La pensione decorre dalla data di risoluzione del rapporto, purché risultino soddisfatti i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente.

Per gli iscritti al Fondo Speciale FS, si applica il dettato dell’art.191, comma 1, del T.U. 1092/1973, secondo cui “*la pensione diretta decorre dalla data di cessazione dal servizio*”. Pertanto la risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire in qualsiasi giorno del mese.

6. RITENUTE GRAVANTI sulla PENSIONE

6.1. Previdenziali

Sulla pensione, a qualsiasi titolo spettante, non grava alcuna ritenuta previdenziale.

6.2. Fiscali

Si applicano le stesse trattenute fiscali gravanti sui redditi dei lavoratori dipendenti, comprese le trattenute per addizionali regionale e comunale. Nelle sottostanti tabelle sono riportati gli scaglioni di reddito e le aliquote fiscali vigenti. La seconda tabella riporta un metodo di calcolo semplificato.

1^ tabella -CALCOLO IRPEF 2017		
Scaglioni reddito	Aliquota	IRPEF lordo
da 0 a € 15.000	23%	23% del reddito
da € 15.000,01 a € 28.000	27%	€ 3.450 + 27% sulla parte eccedente € 15.000
Da € 28.000,01 a € 55.000	38%	€ 6.960 + 38% sulla parte eccedente € 28.000
Da € 55.000,01 a € 75.000	41%	€ 17.220 + 41% sulla parte eccedente € 55.000
Oltre € 75.000,01	43%	€ 25.420 + 43% sulla parte eccedente € 75.000

Per calcolare l’IRPEF con metodo semplificato, si moltiplica l’importo mensile lordo della pensione per l’**aliquota marginale** (*aliquota applicabile allo scaglione più elevato*) e dal prodotto ottenuto si detrae il correttivo.

2^ tabella -CALCOLO Semplificato		
Scaglioni mensili	Aliquota	Correttivo da detrarre
Sino a € 1.250,00	23%	nessuno
da € 1.250,01 a € 2.333,33	27%	€ 50,00
da € 2.333,34 a € 4.583,33	38%	€ 306,667
da € 4.583,34 a € 6.250,00	41%	€ 444,167
oltre € 6.250,01	43%	€ 569,167

Se la decorrenza della pensione non coincide con l'inizio dell'anno solare, la tassazione delle mensilità relative a tale anno è parziale, in quanto l'IRPEF non viene applicata sull'importo mensile della pensione spettante, bensì sulla somma delle mensilità effettivamente corrisposte nel corso dell'anno considerato. In siffatta situazione, l'interessato riceverà, per i redditi percepiti nell'anno precedente, 2 "Certificazione Unica" (uno da parte dell'ex datore di lavoro, per il periodo in cui ha prestato la propria attività lavorativa ed un secondo da parte dell'INPS, relativo all'importo della pensione corrispostagli per il periodo da pensionato).

6.3. Addizionali Regionale e Comunale

Dall'anno successivo a quello della decorrenza della pensione, saranno applicate le trattenute per le addizionali, regionale e comunale: circa il 3% sull'importo delle rate di pensione dell'anno precedente, da ripartire in 11 rate mensili (da gennaio a novembre).

Inoltre, a decorrere dal mese di marzo di ciascun anno, viene operata una trattenuta aggiuntiva (acconto pari al 30% dell'addizionale comunale), da applicarsi sull'importo annuo lordo della pensione spettante per l'anno corrente. Suddetto acconto viene ripartito in 9 rate mensili (da marzo a novembre).

7. DETRAZIONI FISCALI

Al personale in pensione competono le detrazioni fiscali (*importi che si detraggono dall'IRPEF*), indicate nel T.U.I.R (Testo Unico delle Imposte sul Reddito), approvato con DPR 917/1986 e successive modificazioni apportate dal comma 6 dell'art.1 della Legge 27.12.2006 n.296.

7.1. Per redditi di pensione

L'importo delle detrazioni per redditi di pensione varia, in misura decrescente, in relazione all'importo annuo della pensione (importo mensile per 13 mensilità). L'importo mensile della detrazione spettante per redditi di pensione si ricava dalla seguente formula:

$$\text{Drp} = € 1.255 * (€ 55.000 - \text{PAL}) / € 40.000 / 12$$

Dove

Drp sta per Detrazione per redditi di pensione

PAL sta per Pensione Annuale Lorda

Quindi, se l'importo annuo della pensione supera € 55.000 annui, non compete alcuna detrazione per redditi di pensione.

7.2. Per carico di famiglia

Le detrazioni per familiari a carico (coniuge e figli) competono a condizione che il loro reddito annuale non sia superiore a € 2.840,51.

7.2.1. Per coniuge

L'importo della detrazione per coniuge a carico, non legalmente ed effettivamente separato, ammonta, di norma, a € 490 annue, pari a € 57,50 mensili, sempreché l'importo annuo della pensione non superi il limite di € 40.000.

7.2.2. Per figli

L'importo mensile della detrazione spettante per un figlio a carico, nella misura del 100%, si ricava dalla seguente formula:

$$€ 950 * (95.000 - PAL) / 95.000 / 12$$

Dove

PAL = Pensione Annua Lorda

Se la detrazione compete nella misura del 50%, l'importo si divide per 2.

Per ogni figlio dopo il primo, l'indice 95.000 viene aumentato di 15.000.

La detrazione teorica viene aumentata di un importo pari a:

- di € 270 per ciascun figlio di età inferiore a 3 anni;
- di € 400 per ogni figlio portatore di handicap;
- di € 200 per ciascun figlio a partire dal primo, per contribuenti con più di 3 figli a carico.

8. ESEMPI di CALCOLO

Si riportano, in allegato, esempi di calcolo della pensione.